



P.O. Gestione personale sanitario,
tecnico, amministrativo e dirigente

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **258** del **28.05.2019**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Risorse Umane.

Oggetto: Annullamento della Disposizione n. 140 del 25/3/2019 di autorizzazione al pagamento dell'indennità di coordinamento e variabile dell'indennità di coordinamento, con decorrenza 1/1/2019, al personale tecnico e infermieristico individuato dai Direttori dei Dipartimenti Assistenziali Integrati, che svolgono effettive funzioni di coordinamento, e per gli effetti del nulla osta espresso dal Direttore Sanitario con note prot. n. 1823 del 1/3/2019 (decorrenza 1/1/2019) e n. 2155 del 14/3/2019 (decorrenza 19/3/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI l'art. 31 del D.P.R. 20.12.1979, n° 761, che ha previsto la corresponsione al personale universitario, che presta servizio presso i Policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università, della indennità occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo - nonché per lavoro straordinario e per le altre indennità - a quello del personale delle Unità Sanitarie Locali di pari funzioni, mansioni e anzianità;

il C.C.N.L. 2006/2009 10/4/2008, biennio economico 2006/2007 del Comparto Sanità;

il protocollo d'intesa vigente allegato al decreto del Commissario ad Acta n. 48 del 10/6/2016 stipulato tra la Regione Campania e l'Università degli studi di Napoli Federico II per disciplinare il rapporto tra il S.S.R. e l'Università per lo svolgimento delle attività assistenziali;

la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 28/3/2017 con la quale è stato adottato l'atto aziendale, comprensivo del POFA, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del suddetto protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Campania e l'Università degli studi di Napoli Federico II;

l'art. 10 del CCNL 20/9/2001, biennio economico 2000/2001 del Comparto Sanità, che ha previsto una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento;

il successivo art. 4 del su indicato CCNL 10/4/2008, biennio economico 2006/2007 del Comparto Sanità, che aggiorna il suddetto istituto;

i Verbali degli incontri tenutosi il giorno 20/7/2017, e successivi, tra la Delegazione Aziendale dell'A.O.U. Federico II ed i rappresentanti delle R.S.U. e delle OO.SS.;

RILEVATO che nei suddetti Verbali del 20/7/2017, tra gli altri, è stato assunto l'impegno di attribuire l'indennità di coordinamento di € 1.549,37 a.l. e la variabile dell'indennità di coordinamento di € 1.000,00 a.l., al personale tecnico e

infermieristico individuato dai Direttori dei Dipartimenti Assistenziali Integrati, che svolgono effettive funzioni di coordinamento;

VISTI le Disposizioni del Direttore Generale n. 465 del 9/10/2017 e n. 106 del 7/3/2018 con le quali sono state attribuite a decorrere dall'1/1/2017 o date successive, le funzioni di coordinamento al personale infermieristico e tecnico, proposti dai Direttori dei D.A.I. e per i quali il Direttore Sanitario ha espresso il proprio nulla osta;

la Disposizione n. 140 del 25/3/2019 con la quale, è stata attribuita, a decorrere dall'1/1/2019, l'indennità di coordinamento al personale che, individuato dai Direttori dei Dipartimenti Assistenziali Integrati, il Direttore Sanitario ha espresso il proprio nulla osta;

gli artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 il C.C.N.L. del Comparto Sanità 2016/2018, sottoscritto il 21/5/2018, in particolare l'articolo 22 che ha disposto che: *“Gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del CCNL, ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione”*, e l'art. 23 con il quale cessano di efficacia gli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (II biennio economico), art. 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001, art. 19 del CCNL del 19/4/2004 e art. 4 del CCNL del 10/4/2008;

l'orientamento applicativo CSAN23b espresso dall'A.R.A.N. sui criteri di applicazione dei summenzionati articoli;

RILEVATO che con la suddetta Disposizione n. 140 del 25/3/2019, con decorrenza 1/1/2019, per errore, ad alcuni dipendenti sono state attribuite le indennità di coordinamento ai sensi degli artt. 10 del CCNL del 20/9/2001 (II biennio economico), art. 5 del CCNL integrativo del 20/9/2001, art. 19 del CCNL del 19/4/2004 e art. 4 del CCNL del 10/4/2008, che, così come disposto dall'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 2016/2018, sottoscritto il 21/5/2018, hanno perso efficacia, a decorrere dal 21/5/2018;

RITENUTO di annullare la Disposizione n. 140 del 25/3/2019

CONSIDERATO che l'art. 22 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 2016/2018, sottoscritto il 21/5/2018, ha disposto che restano in vigore gli incarichi di coordinamento già posti in essere prima della sottoscrizione del nuovo CCNL, nelle more del completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione;

RITENUTO di mantenere in essere gli incarichi di coordinamento già attribuiti precedentemente alla sottoscrizione del nuovo CCNL con le disposizioni n. 465 del 9/10/2017 e n. 106 del 7/3/2018, nelle more del completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione;

VISTO che l'art. 21 del suddetto CCNL conferma in via permanente il mantenimento della corresponsione dell'indennità di coordinamento (parte fissa e parte variabile) prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del 20/9/2011, II biennio, al personale con reali funzioni di coordinamento riconosciuto al 31/8/2001, già appartenente alla categoria D, che rivestiva il profilo di collaboratore professionale sanitario-capo sala, il profilo di collaboratore professionale sanitario di altri profili e discipline e collaboratore professionale-assistente sociale, nonché al personale appartenente al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del CCNL del 20/9/2001, II biennio economico;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/1994 e successive modificazioni e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget;

DISPONE

Per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente riportate:

- la Disposizione n. 140 del 25/3/2019 è annullata.
- Per gli effetti dell'art. 21 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 2016/2018, sottoscritto il 21/5/2018 è confermato in via permanente il mantenimento della corresponsione dell'indennità di coordinamento (parte fissa e parte variabile) prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del 20/9/2011, II biennio, al personale con reali funzioni di coordinamento riconosciuto al 31/8/2001, già appartenente alla categoria D, che rivestiva il profilo di collaboratore professionale sanitario-capo sala, il profilo di collaboratore professionale sanitario di altri profili e discipline e collaboratore professionale-assistente sociale, nonché al personale appartenente al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del CCNL del 20/9/2001, II biennio economico
- Per gli effetti dell'art. 22 del summenzionato C.C.N.L. le Strutture competenti in materia sono autorizzate ad avviare il processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione di coordinamento da ricoprire.

- Nelle more del completamento del suddetto processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione di coordinamento, le disposizioni n. 465 del 9/10/2017 e n. 106 del 7/3/2018 dispiegano la loro efficacia fino alle nuove rassegnazioni di detti incarichi di funzione di coordinamento.
- La relativa spesa graverà sul Fondo “Condizioni lavoro e incarichi”.

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Natale Lo Castro

F.to IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano D’Onofrio

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Viggiani

F.to IL DIRETTORE DELL’U.O.C. G.R.U. a.i

Dott. Rosario Magro

F.to responsabile del procedimento

Sig. Fiorenza Vincenzo